

## **AGECONTROL S.p.A.**

### **DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA AGECONTROL S.p.A.. Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 CIG: 7491905396**

L'Agecontrol S.p.A. (di seguito anche Agecontrol), in esecuzione della Richiesta di Fornitura n. 84 del 14 maggio 2018 del Dirigente della Funzione Risorse Umane, Amministrazione, Bilancio e Infrastrutture a ciò delegato con Determina dell'Amministratore Unico n. 2 dell'8/07/2014, ratificata dall'Amministratore Unico, Dott. Fabio Fuselli, nominato il 9 maggio 2018, intende affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per la stessa Agecontrol, secondo le previsioni riportate nel presente Disciplinare di Gara e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto che ne costituisce parte integrante.

#### **STAZIONE APPALTANTE:**

Denominazione: Agecontrol S.p.A. con sede in Roma via G. B. Morgagni n. 30 H CAP 00161 – ROMA, Partita I.V.A. 01726561002.

#### **DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara è costituita dal presente Disciplinare Gara e dal corrispondente Capitolato Speciale di Appalto.

#### **1. PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO**

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo così come definito dal D. Lgs. 209 del 07.09.2005.

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei servizi specificati dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **2. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E DUVRI**

Il valore complessivo del presente appalto è stimato in Euro 76.000,00 (settantaseimila), per la durata contrattuale di anni 4, compreso un periodo di proroga di un ulteriore anno al massimo.

Detto valore corrisponde alla somma delle provvigioni calcolate sui premi imponibili annuali delle polizze attualmente in esercizio, nella percentuale dell'8% applicata alla durata del contratto compreso, come detto, l'eventuale periodo di proroga.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza né, pertanto, la necessità di elaborare il DUVRI. Il costo specifico per la sicurezza è quindi pari a 0 (zero).

### **3. SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che abbiano presentato manifestazione di interesse entro la data di scadenza prevista dall'Avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito internet della Agecontrol S.p.A.

### **4. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

Non è ammessa la partecipazione alla gara agli operatori economici per i quali sussistano:

**4.1** le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

**4.2** le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

**4.3** le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice degli Appalti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Lo stesso divieto sussiste per la partecipazione individuale da parte degli operatori economici, qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I Consorzi di cui all'art. 45 del Codice, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento sia del consorzio che del consorziato e l'applicazione dell'art 353 del codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio.

### **5. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

Oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale relativamente all'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

**5.1** Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto.

**5.2** Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 D. Lgs.50/2016.

**5.3** Iscrizione al Registro di cui all'art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 7/09/2005 n.209 e del regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006, sezione "B-broker", oppure iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.

## **6. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA**

Il concorrente dovrà aver realizzato nel triennio 2015/2016/2017 un fatturato globale non inferiore ad € 1.000.000,00.

La Stazione Appaltante procederà con la verifica dei requisiti secondo quanto prescritto dall'art. 36 comma 6 del Codice degli Appalti.

La mandataria o il concorrente indicato come tale, in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve possedere almeno il 60% del requisito, il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto.

La Stazione Appaltante procederà con la verifica dei requisiti secondo quanto prescritto dall'art. 36 comma 6 del Codice degli Appalti.

## **7. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO – PROFESSIONALI**

Aver gestito negli ultimi 3 anni (2015/2016/2017), per almeno 12 mesi consecutivi, servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, per conto di almeno 3 pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo di premi annui lordi non inferiore a 300.000,00 euro per ciascun cliente.

In merito al richiesto requisito si precisa che:

**7.1** in caso di Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

**7.2** ai sensi dell'art. 47 del Codice degli Appalti, i consorzi stabili, costituiti ai sensi degli art. 45, comma 2, lett. b) e c) dello stesso Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione possono sommare i requisiti previsti posseduti dalle imprese consorziate.

## **8. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera.

## **9. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, inviando una e-mail all'indirizzo:

[felicetto.gunnella@agecontrol.it](mailto:felicetto.gunnella@agecontrol.it)

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o con modalità differenti.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Tutti i quesiti posti, qualora di interesse comune, insieme alle corrispondenti risposte saranno pubblicati sul sito internet di Agecontrol S.p.A. [www.agecontrol.it](http://www.agecontrol.it) nella sezione "Società Trasparente" titolo "Bandi di gara e contratti", all'interno della pagina web dedicata alla presente gara. Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute nei termini stabiliti saranno fornite almeno **3** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

## 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

**10.1** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  
**a pena di esclusione**, la copia del documento deve risultare perfettamente leggibile in tutti i dati presenti per consentire la corretta identificazione del titolare del documento medesimo;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

**10.2** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**10.3** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3 e l'art. 86 del Codice degli Appalti.

**10.4** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**10.5** Agecontrol accetta il DUGE ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016.

**10.6** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di Agecontrol, con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti.

**10.7** Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di Agecontrol, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, **costituisce causa di esclusione**.

**10.8** Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

**A pena di esclusione**, non si accettano copie conformi di copie autentiche.

## 11. AVVALIMENTO

In attuazione del disposto dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppati, può dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'operatore ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di avvalimento di titoli di studio e professionali e/o esperienze professionali pertinenti, l'avvalimento è consentito solo se i soggetti ausiliari eseguono direttamente il servizio per il quale tale capacità è richiesta.

## **12. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**12.1** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

**12.2** È facoltà di Agecontrol non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice degli Appalti, qualora nessuna offerta sia considerata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**12.3** L'offerta vincherà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

**12.4** Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di **60** giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e, comunque, non prima di **35** giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatte salve le previsioni di cui all'art. 32 comma 10, lett. a) e b) del Codice degli Appalti e la facoltà di procedere all'esecuzione d'urgenza di cui al comma 8 dell'art. 32 del medesimo Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

**12.5** La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

**12.6** La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice degli Appalti, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura negoziata secondo la graduatoria finale di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## **13 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

**13.1** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice degli Appalti, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto corrispondente ad €. 1.520,00 (millecinquecentoventi) costituita, a scelta del concorrente:

**a.** da assegno circolare non trasferibile intestato all'Agecontrol S.p.A.;

**b.** da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**13.2** In caso di presentazione della cauzione provvisoria con assegno circolare, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto titolato, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice degli Appalti, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.



\* 6 \*

**13.3** In caso di presentazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

**13.3.1** essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice degli Appalti;

**13.3.2** essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

**13.3.3** essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società di fideiussione nei confronti della stazione appaltante (modello cauzione);

**13.3.4** avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

**13.3.5** essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

**13.3.6** qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

**13.3.7** prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Agecontrol;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice degli Appalti.

**13.4** La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 103 del Codice degli Appalti. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice degli Appalti, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001, la cauzione provvisoria è stabilita nell'1% (un per cento) dell'importo complessivo dell'appalto e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice degli Appalti, è ridotta del 50%. Si applicano le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs n. 50/2016.

**13.5** Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice degli Appalti, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice degli Appalti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

**13.6** La mancata presentazione della garanzia provvisoria costituirà motivo di applicazione dei punti **10.6** e **10.7** del presente disciplinare di gara.

**13.7** Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice degli Appalti, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice degli Appalti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**13.8** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

**13.8.1** la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice degli Appalti;

**13.8.2** La polizza assicurativa di cui all'art. 110 D. Lgs. 209/2005, come previsto dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **14 CONTRIBUTO ANAC**

Per il valore complessivo del presente appalto non è previsto alcun contributo ANAC.

#### **15 CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento del servizio avverrà con procedura negoziata prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, tenuto conto che l'elemento relativo al costo è predeterminato come indicato all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, si procederà ad esaminare le offerte pervenute prendendo in considerazione solo i criteri qualitativi, come indicato dall'art. 95, comma 7 del Codice degli Appalti.

Il progetto tecnico consisterà in una relazione (sottoscritta dal Legale Rappresentate o Procuratore) con le informazioni di cui alle seguenti lettere A), B), C), D), e E) redatta in un massimo di 15 facciate formato A4.

Gli elementi di valutazione ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 7 del D. Lgs. 50/2016 saranno i seguenti:

##### **PROGETTO TECNICO**

<p><u>A) Modalità di espletamento del servizio.</u> Il punteggio che la commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà alle modalità di espletamento del servizio, sarà determinato in funzione delle caratteristiche di seguito indicate, a ciascuna delle quali sarà attribuito il punteggio massimo riportato a fianco delle stesse</p>	
<p>A.1 Metodologia proposta per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi dei soggetti committenti. Ai fini della valutazione si terrà conto delle caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative proposte dal concorrente per individuare, analizzare e ponderare i rischi dei committenti. Verranno inoltre apprezzati eventuali esempi.</p>	punti 20
<p>A.2 Metodologia operativa per la formulazione e revisione del programma assicurativo dei committenti. La commissione valuterà le proposte che consentano una migliore razionalizzazione e rispondenza delle coperture assicurative sui rischi tipici, in un'ottica di maggior contenimento dei costi ovvero in un'ottica di costo totale del rischio.</p>	punti 15

<p>A.3 Modalità e procedure per la gestione dei sinistri. Verranno valutate le modalità e le procedure offerte dal concorrente al fine di rendere tempestiva, semplice ed efficace la gestione dei sinistri.</p>	<p>punti 20</p>
<p>B) Strumenti informatici per l'espletamento del servizio. La commissione terrà conto particolarmente dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disponibilità di un'applicazione per la consultazione dello stato aggiornato delle polizze assicurative e dei sinistri;</li> <li>• funzionalità aggiuntive dell'applicazione (quali ad esempio l'utilizzo dell'applicazione stessa per le denunce di sinistro);</li> <li>• comprensibilità ed utilizzabilità dell'applicazione.</li> </ul>	<p>punti 15</p>
<p>C) Piano di formazione e aggiornamento del personale di Agecontrol. Descrizione delle modalità con le quali si intende provvedere alla formazione ed aggiornamento del personale di Agecontrol incaricato della gestione delle polizze. In particolare si riterrà migliore l'offerta che proponga il piano più esaustivo e completo, valutando la descrizione dei corsi proposti (argomenti trattati, modalità di erogazione e fruizione, frequenza e tipologia, materiale didattico, ecc).</p>	<p>punti 10</p>
<p>D) Capacità organizzativa e professionale del Broker. Il punteggio assegnato sarà determinato in funzione dei seguenti criteri di valutazione, avuto riguardo della complessità e specificità dei Committenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura organizzativa (7 punti): descrizione dell'assetto organizzativo della società di brokeraggio a livello internazionale, nazionale e territoriale; descrizione dell'Ufficio dedicato (sede locale) competente per la zona territoriale di appartenenza di Agecontrol;</li> <li>• Team di servizio (8 punti); composizione dello staff tecnico proposto e caratteristiche del personale che sarà impiegato; verrà valutato sia il personale dedicato afferente alla sede locale sia il personale operativo presso le strutture specialistiche di supporto.</li> </ul> <p>In caso di RTI si terrà conto della capacità organizzativa e professionale descritta, nel suo complesso.</p>	<p>Punti 15</p>
<p>E) Servizi aggiuntivi/complementari offerti. Descrizione di eventuali ulteriori servizi (max. 3) senza alcun costo a carico di Agecontrol e, comunque, strettamente aderenti alle competenze proprie del Broker. Si terrà in particolare considerazione la rispondenza dei servizi aggiuntivi alle finalità del servizio di brokeraggio assicurativo richiesto.</p>	<p>Punti 5</p>
<p>Totale</p>	<p>Punti 100</p>

Ciascun singolo componente della Commissione assegnerà per ciascun elemento dell'offerta tecnica un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 tenendo conto della seguente tabella:

- giudizio eccellente: coefficiente di attribuzione 1,0;
- giudizio ottimo: coefficiente di attribuzione 0,9;
- giudizio buono: coefficiente di attribuzione 0,8;
- giudizio discreto: coefficiente di attribuzione 0,7;
- giudizio sufficiente: coefficiente di attribuzione 0,6;
- giudizio insufficiente: coefficiente di attribuzione 0,4;
- giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di attribuzione 0.



La valutazione sarà **Eccellente** (molto superiore agli standard richiesti) nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposte alle esigenze di Agecontrol; massima fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; massimo grado di personalizzazione del servizio.

La valutazione sarà **Ottimo** (superiore agli standard richiesti) nel caso in cui vi sia elevata rispondenza della proposta alle esigenze dell'Agecontrol S.p.A.; elevata fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; elevata chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; elevata concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio.

La valutazione sarà **Buono** (completamente in linea con gli standard richiesti) nel caso in cui vi sia buona rispondenza della proposta alle esigenze dell'Agecontrol S.p.A.; buona fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; buona chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; buona concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio.

La valutazione sarà **Discreto** (in linea con gli standard richiesti) nel caso in cui vi sia discreta rispondenza della proposta alle esigenze dell'Agecontrol S.p.A.; discreta fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; discreta chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; discreta concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio.

La valutazione sarà **Sufficiente** (quasi in linea con gli standard richiesti) nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell'Agecontrol S.p.A.; sufficiente fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio.

La valutazione sarà **Insufficiente** (inferiore agli standard richiesti) nel caso in cui vi sia insufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell'Agecontrol S.p.A.; insufficiente mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; insufficiente concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio.

La valutazione sarà **Gravemente Insufficiente** (inadeguato agli standard richiesti) nel caso in cui vi sia mancata rispondenza della proposta alle esigenze dell'Agecontrol S.p.A.; mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; assenza di chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; assenza di personalizzazione del servizio.

### **Modalità di calcolo**

Verrà quindi calcolato, per ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica, il coefficiente medio (**CM**) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti corrispondenti ai giudizi espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali con conseguente arrotondamento del secondo sulla base del successivo (arrotondamento per difetto fino a 0,004 e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005).

Verrà attribuito il valore 1 al coefficiente medio più elevato (proporzionando a tale media massima le medie provvisorie calcolate) con conseguente riparametrazione di tutti gli altri coefficienti.

\* 10 \*

La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante la seguente formula:

$PO = \text{PuntMax} \times CM$

dove

PO = Punteggio ottenuto

PuntMax = punteggio massimo previsto per ogni singolo elemento di valutazione

CM = valore coefficiente medio

In caso di Raggruppamento di imprese sarà valutato quanto proposto dal R.T.I. nel suo complesso.

Il risultato dovrà essere predisposto tenendo conto della sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione con l'applicazione della formula suindicata.

## 16 OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica: prezzo fisso predeterminato dall'Agecontrol.

Ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'elemento economico del presente appalto assume la forma di costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Questa Stazione Appaltante stabilisce la provvigione nella misura fissa dell'8% per tutti i rami assicurativi.

## 17 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

17.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno **02/07/2018**, presso i **Servizi Generali - Ufficio Protocollo dell'AGECONTROL S.p.A., Via G. B. Morgagni, n. 30 H - 00161 Roma - Palazzina A piano quarto**, (orari dell'Ufficio: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 13.00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00). Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito.

Ciascun soggetto dovrà presentare la propria offerta in un plico chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale, oltre al nominativo ed indirizzo del mittente, dovrà essere riportata la sola dicitura: **"NON APRIRE - Contiene offerta per l'Affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo per Agecontrol"**.

17.2 Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno tre buste:

Busta **A** - Adeguatamente sigillata, timbrata, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

Busta **B** - Adeguatamente sigillata, timbrata, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: **"OFFERTA TECNICA"**.

Busta **C** - Adeguatamente sigillata, timbrata, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: **"OFFERTA ECONOMICA"**.

## 18 CONTENUTO DELLA BUSTA "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A" devono essere allegati i seguenti documenti:

18.1 Domanda di partecipazione

- La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

**A pena di esclusione**, la copia del documento deve contenere in modo nitido e leggibile i dati presenti nell'originale ivi compresa la foto che deve essere idonea a consentire l'identificazione del titolare del documento medesimo. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura. Non si accettano copie conformi di copie autentiche.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento in possesso dei requisiti a tal fine necessari;

- la domanda dovrà confermare la forma di partecipazione indicata in occasione della presentazione della manifestazione d'interesse tra quelle previste dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice degli Appalti con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente;

- in caso di RT sia costituiti che costituendi di cui all'art. 48 del Codice degli Appalti, la domanda dovrà recare la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché la quota di partecipazione al raggruppamento e le parti/quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;

- in caso di RT costituendi di cui all'art. 48 del Codice degli Appalti, nella domanda dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice degli Appalti, nella domanda si dovrà dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;

- in caso di consorzi ordinari di cui all'art. 48 del Codice degli Appalti, nella domanda dovrà essere espressamente indicata la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati;

- nella domanda si dovrà dichiarare di non partecipare alla procedura in nessuna altra forma.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta,

**a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, oppure, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

**18.2** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e [ss.mm.](#) ii., con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

**a)** indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC, posta elettronica non certificata;

**b)** indica, ove ne ricorrano le condizioni, la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, oppure ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica, oppure dichiara l'assenza dell'obbligo di iscrizione;

**c)** i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, oppure di tutti i soci della società in nome collettivo, oppure di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

**d)** attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice degli Appalti, oppure indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

**a)** dichiara di essere abilitato all'esercizio dell'attività professionale e di avere i relativi requisiti di iscrizione all'albo professionale o nel registro commerciale; in particolare:

- di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto;

- di essere iscritto per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art.83, D. Lgs.50/2016;

- di essere iscritto nel Registro di cui all'art. 109 comma 2° lettera b) del D.Lgs 7/09/2005 n.209 e del regolamento IVASS n.5 del 16.10.2006 sezione "B-broker" oppure di possedere iscrizione equipollente per gli operatori economici che risiedono in altri Stati.

**b)** di aver gestito negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017) per almeno 12 mesi consecutivi servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 3 pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo di premi annui lordi non inferiore ad 300.000,00 di euro per ciascun cliente.

### **Requisiti di capacità economico-finanziaria**

a) dichiara di aver realizzato nel triennio 2015/2016/2017 un fatturato globale non inferiore ad € 1.000.000,00.;

**18.3** dichiarazione in ordine alle prestazioni da affidare in subappalto;

**18.4** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis c), d), e), f), e g), commi 2, 4, 5 lettere a), b), c), d), f), f bis, f ter, g), h), i) l) e m);

Si precisa che:

1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 e 2, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice degli Appalti, di seguito specificati:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di ditta individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

4. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, devono essere rese personalmente anche da ciascuno dei seguenti soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice degli Appalti, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;



- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, oppure socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

**18.5** dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali relativamente alla propria situazione nonché a favore dei lavoratori dipendenti e l'indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative.

**18.6** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

- a. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- b. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'operatore economico, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.);
- c. di essere consapevole del fatto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- d. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

\* 15 \*

- e. che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
- f. di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n.L124 del 20 maggio 2003);

oppure

- g. di non essere una micro, piccola o media impresa come definita dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n.L124 del 20 maggio 2003);
- h. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- i. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

l. di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata;

**In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:**

**a.** dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico, professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'operatore economico ausiliario;

**b.** dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'operatore economico ausiliario, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti di carattere economico e/o finanziario e/o tecnico e/o professionale oggetto di avvalimento;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) si obbliga, altresì, ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, del Codice degli Appalti, a realizzare direttamente, qualora ricada l'ipotesi prevista dalla norma, i servizi oggetto di avvalimento, rendendosi responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 4) attesta che l'operatore economico ausiliario non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice degli Appalti;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto e a realizzare direttamente, qualora ricada l'ipotesi prevista dalla norma, i servizi oggetto di avvalimento nonché, in caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, del Codice degli Appalti, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

I consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane allegano:

**18.7** dichiarazione, a **pena di esclusione**, contenente l'elenco dei soggetti consorziati;

**18.8** dichiarazione indicante il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**I raggruppamenti temporanei già costituiti:**

**18.9** allegano, a **pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

**I consorzi ordinari o GEIE già costituiti allegano, a pena di esclusione:**

**18.10** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

**18.11** dichiarazione indicante la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

**I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti allegano, a pena di esclusione:**

**18.12** dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 - quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, allega a pena di esclusione:

**18.13** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

**18.14** dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

**18.15** dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, allega a pena di esclusione :

**A)** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**B)** dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, allega a pena di esclusione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

**(o, in alternativa)**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

**a-** a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

**b-** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

**c-** la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**18.16** in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black List" di cui ai Decreti del MEF 4/05/99 e 21/11/01, dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 da allegare (art.37 del D.L. 78/010 conv. in L. 122/2010);

**18.17** di essere provvisto o di obbligarsi a sottoscrivere, prima della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, idonea polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3, D.Lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali, e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

**18.18** di accettare le prescrizioni contenute nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019".

**La Busta "A - Documentazione amministrativa -" dovrà inoltre contenere:**

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2., delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, debitamente sottoscritto;
2. **Cauzione provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo massimo complessivo posto a base d'asta di cui al precedente art. 13;

## **19. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"**

La busta "B – Offerta tecnica" dovrà contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, costituita dal Progetto Tecnico così come stabilito nel precedente art. 15.

La busta potrà contenere dichiarazione (facoltativa) motivata e comprovata che indichi quali informazioni fornite nella documentazione tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

**A pena di esclusione**, tutta la documentazione costituente l'Offerta tecnica non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico. Nel caso di RT costituendi, la relazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o dai singoli professionisti.

Nel caso di RT costituiti, la relazione potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante.

## **20. CONTENUTO "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"**

All'interno della "Busta C" dovrà essere inserita l'Offerta economica, redatta in bollo da Euro 16,00, contenente la dichiarazione del valore della provvigione pari all'8% fisso, espresso sia in cifre che in lettere, che verrà applicata a tutti i rami assicurativi.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A - Documentazione amministrativa) dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, oppure dal legale rappresentate/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, oppure ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere



sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, non è necessaria l'indicazione dei propri costi della manodopera né degli oneri della sicurezza aziendali.

La provvigione di brokeraggio a prezzo fisso dell'8% verrà riportata in sede di gara per l'acquisizione del servizio assicurativo all'interno della "clausola Broker" in ciascuno dei capitolati di polizza.

All'elemento di natura economica non verrà attribuito alcun punteggio. Gli operatori competeranno unicamente in base a criteri qualitativi (offerta tecnica).

## **21 OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta pubblica avrà luogo presso **AGECONTROL S.P.A., Via G. B. Morgagni, n. 30 H – 00161 Roma - Palazzina A piano quinto stanza 513** il giorno **03/07/2018** alle **ore 10,00** e seguenti e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche proseguiranno nei giorni seguenti a decorrere dalle ore 10.00 della mattina, salvo diversa indicazione che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata che sarà inoltrata a tutti i partecipanti ed a mezzo avviso pubblicato sul sito della stazione appaltante [www.agecontrol.it](http://www.agecontrol.it) nella sezione "Società Trasparente" titolo "Bandi di gara e contratti", all'interno della pagina web dedicata alla presente gara.

La commissione, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, dopo aver accertato il rispetto del termine perentorio di ricezione e la regolarità esterna dei plichi, procederà all'apertura degli stessi e all'ammissione dei concorrenti sulla base della completezza e correttezza della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A – documentazione amministrativa" o ad eventuali esclusioni, salva l'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice degli Appalti, ove ne ricorrano le condizioni.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione procederà all'esame della documentazione prodotta all'interno della busta "B – Offerta Tecnica", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La Commissione, in successive sedute riservate, procederà all'esame del contenuto della busta "B – Offerta Tecnica", effettuandone l'esame ed escludendo dalla gara quei concorrenti le cui offerte risultino carenti sotto il profilo tecnico-documentale o redatte in violazione dei limiti di ammissibilità delle stesse o di norme tecniche imperative.

Provvederà poi, ad esame completato, all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate al punto 15 del presente disciplinare.

Esaurite le suddette operazioni, la Commissione di Gara, in seduta pubblica, procederà a rendere noto ai presenti il punteggio assegnato a ciascuna Offerta tecnica; procederà quindi all'apertura delle buste recanti l'indicazione "C – Offerta economica" e, previa verifica della regolarità formale e della completezza dell'offerta, determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la metodologia riportata al precedente punto 15, predisponendo, infine, la graduatoria dei concorrenti e la proposta di aggiudicazione.

Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, oppure che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La valutazione della congruità delle offerte e l'individuazione della soglia oltre la quale sussiste potenziale anomalia delle offerte, avverrà ai sensi dell'art. 97 del Codice degli Appalti.

## **22. RICORSO**

E' possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo di ROMA ai sensi della normativa vigente.

## **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare e Capitolato speciale di appalto.

## **25. NORME DI RINVIO**


Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.

## **26. ALTRE INDICAZIONI**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Avv. Maria Luisa Madera, Tel. 06398941, e-mail: maria.luisa.madera@agecontrol.it

Roma, lì 14 giugno 2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Avv. Maria Luisa Madera



## **CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG: 7491905396.**

### **ART. 1 FINALITA' DEL CAPITOLATO SPECIALE**

Il presente capitolato disciplina le modalità di scelta dell'Operatore economico aggiudicatario del servizio professionale di brokeraggio assicurativo in favore della Agecontrol S.p.A. (in seguito Agecontrol) con sede in Roma, via G. B. Morgagni n. 30H, CAP 00161 – ROMA, Partita I.V.A. 01726561002, così come definito ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e del Regolamento Isvap n. 5/2006.

L'espletamento dell'incarico sarà a titolo non oneroso per la Agecontrol e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del Broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo la Agecontrol se non preventivamente autorizzato.

### **ART. 2 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE**

L'incarico professionale del servizio di brokeraggio riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso, compresa la gestione dei sinistri, le attività volte a mettere in contatto l'Agecontrol con le compagnie assicuratrici per la copertura e la gestione dei rischi. In particolare, il servizio in oggetto prevede lo svolgimento a favore della Agecontrol delle seguenti prestazioni professionali:

1. identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti a specifiche attività della Agecontrol;
2. analisi delle polizze assicurative in essere, in particolar modo in rapporto all'efficacia ed all'economicità del pacchetto assicurativo, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo ed eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell'Agecontrol, nonché a seguito di verificarsi di eventi dannosi, nonché lo studio e l'analisi del programma assicurativo in essere;
3. presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o dell'andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
4. assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi propedeutiche all'affidamento dei contratti assicurativi della Agecontrol; per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la suddetta assistenza deve avvenire in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio tenuto conto anche delle peculiari modalità di selezione delle imprese proprie delle Pubbliche Amministrazioni e dei relativi tempi;

\* 2 \*

5. redazione di report finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli enti locali (es. elementi concreti che consentano ad Agecontrol di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti alle coperture assicurative, da prevedere a titolo di base di gara in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatrici, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);
6. gestione tecnica dei contratti assicurativi in atto e da stipularsi fino alla scadenza dell'incarico di brokeraggio e segnalazione preventiva delle scadenze dei premi;
7. assistenza nella gestione dei sinistri e valutazione periodica dell'andamento della sinistrosità mediante un rendiconto periodico dello stato dei sinistri, con produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); verifica e aggiornamento delle procedure di gestione dei sinistri;
8. con riferimento ai sinistri da gestire così come comunicati da Agecontrol, accertare il rispetto, da parte delle compagnie assicurative, degli adempimenti contrattuali nei termini previsti, comprendendo eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie, nell'eventualità di inadempienze e/o reiterate inottemperanze e adozione di provvedimenti congiunti con Agecontrol ai fini della circostanziata segnalazione alla competente Autorità di controllo;
9. assistenza nella gestione di tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.), anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data; il Broker dovrà supportare Agecontrol ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando la tempestiva liquidazione, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione ad Agecontrol di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno;
10. predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo di Agecontrol con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
11. supporto formativo al personale degli uffici di Agecontrol incaricati della gestione dei contratti assicurativi, dei correlati indotti economici e profili di responsabilità nel modello organizzativo e relativo sistema di gestione di Agecontrol, anche in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
12. consulenza e assistenza a favore di amministratori e dipendenti dell'Agecontrol che ne facciano richiesta in relazione alla loro attività di ufficio; relativamente a convenzioni o contratti che la Agecontrol stipuli con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto; nella individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni della Agecontrol; nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienza, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ovvero, nelle ipotesi di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente Autorità di controllo;

13. al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con Agecontrol, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta; il Broker garantirà i servizi di cui al presente capitolato speciale anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati periodicamente su specifica richiesta del responsabile dell'Area Amministrativa di Agecontrol.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di Agecontrol, né potrà impegnare in alcun modo Agecontrol (se non preventivamente autorizzato) alla quale resta, quindi, ogni potere decisionale; i contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente da Agecontrol.

#### ART. 3 COMPARTI ASSICURATIVI IN ESERCIZIO

I rami assicurativi attualmente gestiti sono i seguenti:

RAMO	DATA EFFETTO	DATA SCADENZA
ALL RISKS DANNI DIRETTI/INDIRETTI	31/12/2015	31/12/2018
D&O	31/12/2015	31/12/2018
INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.	31/12/2015	31/12/2018
KASKO	31/12/2016	31/12/2018
RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2018
RSMO DIRIGENTI	01/01/2018	01/01/2019
TL ENTI PUBBLICI	31/12/2015	31/12/2018
VITA CUMULATIVA QUADRI	31/12/2017	31/12/2018
VITA CUMULATIVA DIRIGENTI	31/12/2017	31/12/2018
RSMO DIPENDENTI	28/05/2018	31/12/2018

#### ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposito contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 "Risoluzione del contratto" e fino all'esistenza in essere della Agecontrol S.p.A., così come riportato nel D.Lgs 21/05/2018, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione dell'art. 15 della legge n. 154 del 2016".

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs 209/2005.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte di Agecontrol, l'aggiudicatario si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l'espletamento delle



procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni contrattuali ed economiche e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio. L'eventuale continuazione del rapporto contrattuale derivante dal termine naturale del contratto dovrà essere richiesta da Agecontrol, almeno trenta giorni prima del termine della scadenza del medesimo, attraverso PEC.

#### ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il valore complessivo del presente appalto viene stimato in Euro 76.000,00 (settantaseimila), per la durata contrattuale di anni 4, compreso un periodo di proroga di un ulteriore anno al massimo. Detto valore corrisponde alla somma delle provvigioni calcolate sui premi imponibili annuali delle polizze attualmente in esercizio, nella percentuale fissa dell'8%, applicata alla durata del contratto, compreso come detto l'eventuale periodo di proroga.

L'espletamento del servizio non comporta per Agecontrol alcun onere diretto presente e/o futuro, per compenso o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata da parte delle sole compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica e inserite nei capitolati stessi.

Agecontrol non risponderà in alcun modo di eventuali adempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie assicurative.

Al fine di creare le condizioni effettive di piena indipendenza e assenza di legami, collegamenti, controlli, interessi da parte delle compagnie assicuratrici, si determinano condizioni che rendano la remunerazione del Broker svincolata dall'andamento dei premi che saranno attribuiti alle compagnie nel corso dello svolgimento del servizio.

#### ART. 6 ATTIVITÀ' DI COLLEGAMENTO TRA AGECONTROL S.p.A. E COMPAGNIE

Agecontrol autorizza il Broker ad avviare rapporti e a trattare, in relazione alle coperture assicurative di cui all'art. 3, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici al fine di ottenere proposte di offerta e proposte di liquidazione da sottoporre alla Agecontrol stessa. E' esplicitamente convenuto che Agecontrol mantiene la completa autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, l'esclusivo titolo per la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione, di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, della formulazione di disdette, così come di ogni altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

#### ART. 7 GESTIONE PREMI

Il Broker segnala entro 30 giorni dalle rispettive scadenze dei premi, mediante mail all'indirizzo indicato da Agecontrol, gli importi, i termini, le modalità operative per i pagamenti. I pagamenti sono effettuati direttamente al Broker entro il termine di pagamento dovuto all'assicurazione e dimostrati dalla documentazione di avvenuto pagamento a cura dell'Area Amministrativa di Agecontrol.

Con quanto sopra Agecontrol risulta adempiente relativamente ai propri obblighi corrispettivi dipendenti dalla stipulazione delle polizze assicurative e, con il versamento al Broker, si perfeziona a tutti gli effetti il pagamento del premio; pertanto, nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'assicurazione entro i termini e, comunque, nel caso in cui non sussista la copertura assicurativa a favore di Agecontrol, il Broker ne assume piena responsabilità.

#### ART. 8 OBBLIGHI DEL BROKER

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse della Agecontrol e, in particolare, si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse della Agecontrol;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione della Agecontrol tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto di Agecontrol;
- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1176 C.C;
- farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

#### ART. 9 REPORTISTICA

Al fine di consentire la migliore programmazione e gestione del servizio, il Broker fornisce adeguata reportistica, distinta in:

1. reportistica gestionale sul programma assicurativo;
2. reportistica sulla situazione sinistri;
3. reportistica statistica per programmazione, monitoraggio, controllo;
4. reportistica finanziaria contabile, finalizzata a fornire dati utili per la redazione dei bilanci di Agecontrol.

La reportistica deve essere fornita con modalità che assicurino il controllo strategico della sinistrosità, consentendo di elaborare dati statistici utili per le scelte di programmazione dell'Agecontrol e per il controllo circa gli andamenti complessivi delle vicende sinistrose.

La reportistica finanziaria contabile deve fornire elementi utili per la previsione degli andamenti del mercato assicurativo in relazione al rapporto tra premi e franchigie, finalizzata alla redazione dei bilanci di Agecontrol.

#### ART. 10 RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker risponde della propria attività secondo le regole della migliore diligenza, come indicato all'art. 2 del presente capitolato, con particolare riferimento agli atti che ha contribuito a determinare e a far stipulare.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere ad adempimenti contrattuali o anche alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi di Agecontrol, dei Dirigenti o dei Funzionari preposti e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.



\* 6 \*

Resta fermo il diritto della Agecontrol S.p.A. al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato.

#### ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA AGECONTROL S.p.A.

La Agecontrol S.p.A. si impegna a:

- rendere noto, in occasione delle procedure per l'acquisizione delle polizze assicurative di cui all'art. 3 del presente capitolato ed eventuali ulteriori che si rendessero necessarie, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi per conto di Agecontrol con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso e le relative polizze;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e obblighi riguardanti l'incarico;
- provvedere nei termini ai pagamenti relativi alle scadenze dei premi.

#### ART. 12 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve produrre apposita cauzione definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell'affidamento di lavori, servizi e forniture. La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Agecontrol, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile ad Agecontrol.

Agecontrol si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, Agecontrol con apposito atto amministrativo ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti derivanti dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale per danni causati.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110. co. 3 del D.Lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Ad inizio del rapporto, il Broker consegnerà copia delle polizze assicurative, che dovranno essere mantenute in esercizio per tutto il periodo di validità contrattuale, comunicandone tempestivamente ogni eventuale variazione.

#### ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

Agecontrol effettua controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

#### ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Agecontrol potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento degli eventuali danni ricevuti, oltre che nelle ipotesi espressamente previste in questo capitolato, nei seguenti casi:

- in caso di perdita delle condizioni e delle autorizzazioni comunque denominate necessarie e propedeutiche per lo svolgimento dell'attività di Broker;
- in caso che emerga che il Broker non opera in regime di piena indipendenza nei confronti delle compagnie assicuratrici;
- ove il Broker e/o i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio svolto;
- in caso di fallimento o concordato fallimentare;
- in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker, quando da tali eventi emerga l'inaffidabilità dell'Impresa;
- in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni subiti;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, vengano riscontrate gravi irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria;
- per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- in caso di subappalto non consentito;
- per sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi per perdita della personalità giuridica.

Si procederà a risoluzione in danno anche in tutti i casi di grave o reiterata negligenza nello svolgimento del servizio o anche nei casi in cui tali comportamenti comportino il venir meno del necessario rapporto fiduciario con l'Agecontrol S.p.A..

Qualora l'ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificasse nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, Agecontrol potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

In ogni caso di risoluzione del contratto, Agecontrol si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione in danno, Agecontrol provvederà ad applicare una penale da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 a valere sull'ammontare della



\* 8 \*

cauzione definitiva, in proporzione alla rilevanza dell'inadempimento e all'eventuale danno determinato.

L'applicazione della penale avverrà in contraddittorio nelle forme di legge.

In caso di persistente inadempimento, Agecontrol si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### ART. 16 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, saranno a carico del Broker.

#### ART. 17 FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, il Broker assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n° 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà di Agecontrol di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Agecontrol si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti nella filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate, contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

#### ART. 18 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietato cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio.

Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.

In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle caratteristiche professionali offerte dal Soggetto aggiudicatario, è consentito subappaltare esclusivamente l'attività di supporto formativo di cui all'art. 2 del presente capitolato.

#### ART. 19 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei contraenti, nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e all'eventuale stipulazione del contratto secondo le vigenti prescrizioni in materia di trattamento e protezione dei dati.